



TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SEZIONE PENALE

Il Tribunale di Perugia, Sezione penale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Francesco Loschi,

pronunciando sull'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti successivi ad essa connessi, ivi compreso il decreto di rinvio a giudizio, già tempestivamente formalizzata sin dall'udienza preliminare da parte dell'Avv. Luca Gentili in relazione alle posizioni di tutti i propri assistiti, eccezione reiterata in occasione dell'odierna udienza dibattimentale ed alla quale si sono espressamente associati, sin da principio, anche tutti gli altri Difensori degli imputati, osserva quanto segue.

1. I Difensori di tutti gli imputati, nell'ambito dell'odierno procedimento, hanno sollevato eccezione di *nullità* della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti successivi ad essa connessi, ivi compreso il decreto di rinvio a giudizio richiamando, in particolare, i principi di diritto recentemente enunciati - tra le altre - da *Cass. Pen., Sez. II, 10 aprile 2018, n. 20125*.

L'Avv. Gentili (e per suo tramite, gli altri Difensori), più nel dettaglio, ha segnalato il mancato deposito da parte del Pubblico Ministero titolare del procedimento, sia *antecedentemente* sia *successivamente* alla notifica dell'avviso agli indagati della conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415 *bis* c.p.p., di una nutrita serie di documenti di sicura rilevanza nell'ambito dell'odierno procedimento (in particolare le [REDACTED]

[REDACTED] in uno alla documentazione relativa agli esiti di una porzione dell'attività investigativa espletata nel corso delle

indagini preliminari (il riferimento, stavolta, è all'elaborato scritto confezionato da parte dei consulenti tecnici - in particolare il dr. [REDACTED] ed il dr. [REDACTED] - nominati da parte del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 360 c.p.p. nel corso delle indagini preliminari).

Come attestato *per tabulas* dai documenti allegati da parte dell'Avv. Gentili alla propria memoria difensiva depositata in Cancelleria in data 14 ottobre 2020, nel corso dell'udienza preliminare tenutasi in data 18 aprile 2018 l'eccezione suddetta veniva *tempestivamente e puntualmente* formalizzata da parte di tutti i Difensori, senza peraltro che la stessa venisse espressamente delibata (almeno da quanto risulta dal verbale della relativa udienza) da parte del G.U.P., il quale - all'esito della camera di consiglio - emetteva il decreto di rinvio a giudizio per effetto del quale l'odierno procedimento transitava alla fase dibattimentale.

L'eccezione in commento è stata dunque tempestivamente e puntualmente reiterata da parte dell'Avv. Gentili - con l'adesione espressa di tutti gli altri Difensori degli imputati - in occasione dell'udienza dibattimentale del 21 ottobre 2020.

2. L'eccezione avanzata da parte dei Difensori di tutti gli imputati risulta fondata e merita pertanto accoglimento, dimodoché s'impone - previa declaratoria della nullità della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti connessi ad essa connessi, ivi compreso il decreto di rinvio a giudizio, la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per l'ulteriore corso del procedimento.

A tal riguardo occorre evidenziare che, come condivisibilmente evidenziato da parte dell'Avv. Gentili nella memoria difensiva già menzionata in precedenza, la Corte Suprema di Cassazione ha recentemente affermato il principio di diritto a mente del quale *l'omesso deposito di atti d'indagine preliminare contestualmente alla notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. determina una nullità di ordine generale, a regime intermedio - e non una inutilizzabilità - che può dunque essere dedotta sino alla pronuncia della sentenza di primo grado* (in termini Cass. Pen., Sez. II, 10 aprile 2018, n. 20125).

Con la condivisibile pronuncia in commento la Suprema Corte di

Cassazione, innovando il proprio precedente e maggioritario orientamento, ha affermato, con nettezza, che l'omessa integrale ostensione di atti dell'indagine preliminare da parte del Pubblico Ministero, impedendo all'indagato di esercitare *compiutamente* i diritti correlati alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, *determina una lesione delle prerogative difensive che trova il suo strumento generale di tutela nella categoria della nullità generale a regime intermedio, disciplinata dagli artt. 178 e ss. c.p.p.*, dimodoché l'accoglimento della relativa eccezione - se tempestivamente e puntualmente dedotta, come avvenuto nella vicenda *sub iudice* - non si risolve nella mera declaratoria di inutilizzabilità dell'atto non depositato, come per lungo tempo affermato da altro orientamento della giurisprudenza di legittimità, ma assai più radicalmente nella regressione del procedimento alla fase in cui si è verificata la lesione del diritto di difesa, e ciò al fine di consentire al Pubblico Ministero la riedizione della sequenza procedimentale in ossequio alla disciplina codicistica al fine di garantire una *restitutio in integrum*, ancorché postuma, delle garanzie difensive.

3. Il Tribunale non ignora l'esistenza di un diverso orientamento della giurisprudenza di legittimità, sufficientemente consolidato, che opina nel senso per cui l'omessa o intempestiva ostensione di atti dell'indagine preliminare contestualmente alla notifica dell'avviso di conclusione prescritto dall'art. 415 *bis* c.p.p. determinerebbe la mera inutilizzabilità degli atti non depositati e non già la nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto che dispone il giudizio (cfr., *ex plurimis*, Cass. Pen., Sez. IV, n. 7597 dell'8 novembre 2013).

Come condivisibilmente evidenziato nella sentenza 20125/2018, l'orientamento richiamato da ultimo merita tuttavia di essere rimeditato.

La categoria dell'*inutilizzabilità*, infatti, da un lato mal si presta ad essere impiegata per sanzionare, come verificatosi nella vicenda *sub iudice*, la violazione del diritto di difesa discendente dall'incisione delle prerogative difensive correlate ad una determinata fase processuale.

La dichiarazione di inutilizzabilità, nel caso di specie e come

efficacemente segnalato dall'Avv. Gentili nella propria memoria, si risolverebbe - se del caso - in una *ulteriore* lesione delle prerogative difensive: tra gli atti non depositati da parte del Pubblico Ministero, infatti, ve ne sono alcuni - *quantomeno in astratto* - senz'altro suscettibili di incidere in senso *favorevole*, e dunque parzialmente o totalmente liberatorio, sulla posizione processuale di uno o più degli odierni imputati, dimodoché la definitiva eliminazione dal compendio probatorio di tali elementi di prova con la conseguente rimozione di essi dal patrimonio conoscitivo utilizzabile da parte del Giudice ai fini della decisione (cui condurrebbe l'adesione all'orientamento giurisprudenziale qui disatteso), lungi dal risolversi in un rimedio alla lesione del diritto di difesa qui stigmatizzato, ne aggraverebbe e consoliderebbe, in via definitiva, le conseguenze pregiudizievoli sin qui prodotte.

In secondo luogo occorre evidenziare che tra le diverse tipologie di invalidità degli atti processuali enucleati dal codice, all'inutilizzabilità viene attribuita la duplice funzione o di garantire la separazione tra le diverse fasi del procedimento (c.d. inutilizzabilità fisiologica) ovvero quella di fulminare, giustappunto con l'inutilizzabilità, prove acquisite in violazione di norme processuali contenenti altrettanti divieti probatori (c.d. inutilizzabilità patologica). Nel caso di specie, tuttavia, non si verte al cospetto né dell'una, né dell'altra fattispecie richiamata da ultimo bensì, assai più radicalmente, di una violazione delle prerogative difensive che in ossequio alla disciplina contenuta negli artt. 177 e ss. c.p.p. il legislatore ha ritenuto di sanzionare con la diversa tipologia di invalidità processuale della nullità.

In definitiva, la ritardata o mancata ostensione di uno o più atti disponibili sin dalla chiusura delle indagini preliminari deve essere inquadrata nella categoria della nullità generale a regime intermedio, con ogni conseguenza in punto di individuazione della conferente disciplina codicistica applicabile e, dunque, delle concrete ricadute processuali rinvenienti dall'accertamento della violazione in commento.

Nel caso di specie si è già detto che l'eccezione di nullità in questione, oltre che fondata per le ragioni anzidette, risulta anche tempestivamente

e puntualmente formalizzata: ed invero, dopo essere stata eccepita, *nei termini*, in sede di udienza preliminare - senza peraltro venir espressamente delibata da parte del G.U.P. - è stata successivamente riproposta, parimenti sollecitamente, in sede di questioni preliminari nella successiva fase dibattimentale.

4. In favore dell'accoglimento dell'eccezione sottoposta a disamina in questa sede militano, inoltre, indiscutibili ragioni di opportunità che, ancorché non rilevanti, *stricto iure*, ai fini dell'accoglimento, ad avviso del Tribunale meritano tuttavia di essere tenute nella massima considerazione possibile.

Più nel dettaglio, in presenza di contrasti nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione su tematiche suscettibili di travolgere l'intera attività processuale destinata ad essere compiuta di lì a poco nelle successive fasi del procedimento, l'adesione all'orientamento maggiormente rigoroso risponde ad indubitabili canoni di prudenza in quanto costituisce l'unica opzione ermeneutica in grado di scongiurare il rischio - tutt'altro che teorico - che l'eccezione tempestivamente formulata da parte delle Difese, dopo essere stata rigettata da parte del Giudice di primo grado in ossequio all'orientamento giurisprudenziale *sino a quel momento maggioritario*, trovi accoglimento nei successivi gradi di giudizio, con conseguenziale travolgimento di tutta la dispendiosa attività processuale compiuta sino a quel momento e destinata a risultare dunque, *ex post*, *inutiliter data*.

Si tratta di una precisa "opzione culturale" già da tempo fatta propria da parte di questo Tribunale in scenari simili a quello oggi scrutinato, come ad esempio accaduto in relazione alla possibilità di procedere alla dichiarazione di assenza dell'imputato a fronte della mera elezione di domicilio da parte dell'indagato presso il Difensore di ufficio (inizialmente sostenuta dalla giurisprudenza assolutamente maggioritaria di legittimità ma successivamente respinta, con nettezza, da parte delle Sezioni Unite, con conseguenziale travolgimento di tutta l'attività processuale svolta sino a quel momento) ovvero in relazione alla tematica, distinta ma connessa a quella menzionata da ultimo, concernete la validità delle

notifiche degli atti processuali eseguite presso il domicilio previamente eletto o dichiarato da parte dell'imputato che si trovi detenuto al momento dell'effettuazione della notifica e a patto che tale circostanza sia a conoscenza dell'Autorità Giudiziaria procedente (pure per lungo tempo sostenuta da numerosissime pronunce della giurisprudenza di legittimità ma - al pari della precedente - successivamente disapprovata dalle Sezioni Unite).

In prospettiva analoga, anche nell'ambito dell'odierno procedimento, il rigetto dell'eccezione formulata da parte dei Difensori degli imputati in conformità ad un orientamento *allo stato* sì maggioritario (*id est*, quello che propende per la mera inutilizzabilità degli atti non depositati) ma ad avviso del Tribunale assai meno condivisibile, negli snodi argomentativi essenziali attraverso cui esso si articola, rispetto a quello inaugurato più di recente da parte della Suprema Corte di Cassazione (che appare dunque ragionevolmente destinato a consolidarsi) recherebbe con sé, quale conseguenza immediata e diretta, il travolgimento *postumo* di tutta l'attività processuale - che si preannuncia obiettivamente dispendiosa - destinata ad essere compiuta nelle successive fasi dell'odierno procedimento.

Di qui le ragioni di opportunità già segnalate in precedenza, e dunque la prudenza, che in uno alla estrema condivisibilità dell'apparato motivazione che la sorregge, impone l'adesione all'orientamento inaugurato con la sentenza *Cass. Pen., Sez. II, 10 aprile 2018, n. 20125*. Non può sfuggire, infatti, che mentre la rinnovazione dell'*iter* processuale viziato - in questa esatta fase del procedimento - ben si presta ad essere compiuta in un contenuto arco temporale (realisticamente quantificabile in *qualche mese*), l'accoglimento nei successivi gradi di giudizio dell'eccezione oggi formalizzata recherebbe con sé, come conseguenza inevitabile ben più drammatica e dirompente, quella di porre in non cale *diversi anni* di attività processuale (come richiesto per la celebrazione di tutti i gradi di giudizio nei quali l'odierno procedimento potrebbe, in astratto, snodarsi).

La regressione procedimentale imposta dall'accertamento del vizio

denunciato dalle Difese ed il successivo integrale deposito di tutti gli atti compiuti nel corso delle indagini preliminari potrebbe, da ultimo, condurre taluno degli odierni imputati, a valle dell'esercizio dei diritti correlati alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ad orientarsi per la richiesta di un rito alternativo, anche in considerazione del raddoppio dei termini di prescrizione previsti in relazione al titolo di reato per il quale si procede in questa sede (art. 157, sesto comma, c.p.) in uno alla priorità nella trattazione dell'odierno procedimento (art. 132 bis, primo comma, lett. a-bis) disp. att. c.p.p.), con una riduzione, dunque, della durata complessiva del procedimento, a vantaggio tanto degli imputati quanto delle persone offese (e più in generale di tutte le altre parti processuali private).

Dalle superiori considerazioni discende la nullità (cfr. sul punto *Cass. Pen., Sez. II, 10 aprile 2018, n. 20125*) della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti successivi ad essa connessi e successivi, ivi compreso il decreto di rinvio a giudizio, con contestuale restituzione degli atti al Pubblico Ministero per l'ulteriore corso del procedimento mentre consegue l'assorbimento dell'ulteriore questione preliminare posta dall'Avv. Grande in relazione alla posizione della propria assistita


P.Q.M.

in totale accoglimento dell'eccezione avanzata dai Difensori di tutti gli imputati, dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti successivi ad essa connessi e successivi, ivi compreso il decreto di rinvio a giudizio, con contestuale restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede per l'ulteriore corso del procedimento.

Perugia, 21 ottobre 2020.

IL GIUDICE

DOTT. FRANCESCO LOSCHI



LITTA IN UDENZA

21/10/2020

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Dott.ssa Giada Celliotti

